



**Prossimità e organizzazione
delle cure: la medicina generale
di domani tra demografia e cronicità**

Il sistema della tutela previdenziale del lavoratore

Edy Febi

**76° CONGRESSO
NAZIONALE**

7-12 ottobre 2019
Tanka Village - Villasimius (CA)

FIMMG®
Federazione Italiana Medici di Famiglia

MAIS®
MOVIMENTO ASSOCIATIVO ITALIANO SINDACALISTI



Art. 38

Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.

I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.


Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.

Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.

L'assistenza privata è libera.

Il sistema della tutela previdenziale del lavoratore

Lavoratore!



- ✓ Infortunio professionale
- ✓ Malattia professionale
- ✓ Malattia (temporanea incapacità ad espletare l'abituale e specifica attività lavorativa)
- ✓ Invalidità (valutazione medica, qualsiasi origine)
- ✓ Vecchiaia (raramente oggetto di attenzione medica)
- ✓ Disoccupazione involontaria (raramente oggetto di attenzione medica)

Il sistema della tutela previdenziale del lavoratore

Lavoratore settore privato!



- ✓ Infortunio professionale
- ✓ Malattia professionale
- ✓ Malattia (temporanea incapacità ad espletare l'abituale e specifica attività lavorativa)
- ✓ Invalidità e inabilità (valutazione medica, qualsiasi origine) ex L. 222/1984
- ✓ Vecchiaia (raramente oggetto di attenzione medica)
- ✓ Disoccupazione involontaria (raramente oggetto di attenzione medica)

Lavoratore settore pubblico!



- ✓ Infortunio professionale (dal 2012)
- ✓ Malattia professionale (dal 2102)
- ✓ Causa di servizio ed Equo indennizzo (per i soli riconoscimenti di aggravamento e interdipendenza) per soggetti titolari di un riconoscimento ante 2012
- ✓ Malattia (temporanea incapacità ad espletare l'abituale e specifica attività lavorativa)
- ✓ Invalidità (valutazione medica, qualsiasi origine) ex 335/1995
- ✓ Vecchiaia (raramente oggetto di attenzione medica)

Il sistema della tutela previdenziale del lavoratore

Lavoratore settore privato!



- ✓ Infortunio professionale
- ✓ Malattia professionale
- ✓ Malattia (incapacità temporanea ad attendere alle ordinarie occupazioni)
- ✓ Invalidità e inabilità (valutazione medica, qualsiasi origine) ex L. 222/1984
- ✓ Vecchiaia (raramente oggetto di attenzione medica)
- ✓ Disoccupazione involontaria (raramente oggetto di attenzione medica)

Lavoratore settore pubblico,
civile!



- ✓ Infortunio professionale (dal 2012)
- ✓ Malattia professionale (dal 2102)
- ✓ Causa di servizio ed Equo indennizzo (per i soli riconoscimenti di aggravamento e interdipendenza) per soggetti titolari di un riconoscimento ante 2012
- ✓ Malattia (incapacità temporanea ad attendere alle ordinarie occupazioni)
- ✓ Invalidità (valutazione medica, qualsiasi origine) ex 335/1995
- ✓ Vecchiaia (raramente oggetto di attenzione medica)

Lavoratore settore pubblico,
FFAA!



- ✓ Causa di servizio ed Equo indennizzo
- ✓ Malattia (incapacità temporanea ad attendere alle ordinarie occupazioni)
- ✓ Invalidità (valutazione medica, qualsiasi origine) ex 335/1995 e passaggio ai ruoli civile
- ✓ Vecchiaia (raramente oggetto di attenzione medica)

Il sistema della tutela previdenziale del lavoratore

Lavoratore settore privato!



Are you ready?

Lavoratore settore pubblico,
civile!



Lavoratore settore pubblico,
FFAA!




Il sistema della tutela previdenziale del lavoratore

Lavoratore settore privato!

Lavoratore settore pubblico, civile!

Lavoratore settore pubblico, FFAA!





INAIL

Infortunio sul lavoro Malattia professionale

Quadro normativo Certificazione introduttiva

Infortunio sul lavoro

- Evento avvenuto per causa violenta, in occasione di lavoro da cui sia derivata (art. 2 TU n.1124/1965)
 - la morte;
 - una inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale;
 - una inabilità temporanea assoluta che comporti l'astensione dal lavoro per più di tre giorni.
- La denuncia di infortunio (entro due giorni da quello in cui datore ne abbia avuto notizia) deve essere effettuata con specifiche modalità e **corredata da un certificato medico** (art. 53 c. 1).
- Nel certificato devono essere contenuti *“il giorno e l'ora in cui è avvenuto l'infortunio, le cause e circostanze di esso, anche in riferimento ad eventuali deficienze di misure di igiene e prevenzione, la natura e la precisa sede anatomica della lesione, il rapporto con le cause denunciate, le eventuali preesistenze”*.

Infortunio sul lavoro

- Nell'ambito degli infortuni lavorativi rientrano gli infortuni in itinere ovvero *“gli infortuni occorsi alle persone assicurate **durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro**, durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti”* (art. 12 del D.Lgs. 38/2000), salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate come recita lo stesso articolo.

Infortunio/Malattia

D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151 ⁽¹⁾.

Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.

Art. 21. *Semplificazioni in materia di adempimenti formali concernenti gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali*

Modifiche all'art. 53 DPR 30 giugno 1965, n. 1124.

«qualunque medico presti la prima assistenza a un lavoratore infortunato sul lavoro o affetto da malattia professionale è obbligato a rilasciare certificato ai fini degli obblighi di denuncia di cui al presente articolo e a trasmetterlo esclusivamente per via telematica all'Istituto assicuratore. Ogni certificato di infortunio sul lavoro o di malattia professionale deve essere trasmesso esclusivamente per via telematica all'Istituto assicuratore, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio, contestualmente alla sua compilazione. La trasmissione per via telematica del certificato di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, di cui ai commi ottavo e nono, è effettuata utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall'Istituto assicuratore. I dati delle certificazioni sono resi disponibili telematicamente dall'istituto assicuratore ai soggetti obbligati a effettuare la denuncia in modalità telematica, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni».



L'infortunio sul lavoro

Circolare Ministero salute 17 marzo 2016, n. 7348

https://www.inail.it/cs/internet/docs/ucm_220618_circolare_ministero_della_salute.pdf

Chiarimenti applicativi art. 21 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151

https://www.inail.it/cs/internet/docs/testo-integrale_circolare-n-10-del-21-marzo-2016.pdf

«*qualunque medico*»: richiesta di intervento professionale che rientri in una prestazione inquadrabile come “prima assistenza”;

«*prima assistenza*»: prestazione professionale qualificata rientrante nell’ambito di procedure organizzative strutturate per fornire assistenza medica, anche solamente di base;

«*trasmissione telematica*»: connettività nell’orario di prestazione dell’attività professionale resa presso la relativa struttura di appartenenza (studio medico, ambulatorio o struttura ospedaliera);

«*termine temporale da rispettare*»: può essere ragionevolmente individuato nelle **48 ore previste** dalla lettera r) dell’art. 18 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, **nell’arco temporale massimo delle ore 24:00 del giorno successivo alla prestazione effettuata.**

L'infortunio sul lavoro



Direzione generale
Direzione centrale rapporto assicurativo
Direzione centrale organizzazione digitale
Sovrintendenza sanitaria centrale

Circolare n. 10

Roma, 21 marzo 2016

12. ISTRUZIONI PER LA PROFILAZIONE DELLE STRUTTURE SANITARIE E DEI MEDICI

[...]Le strutture sanitarie e i medici che non sono in possesso di abilitazione, per l'accesso ai servizi di rilascio del certificato medico disponibili nel portale dell'Istituto devono richiedere apposite credenziali dispositive

[...] apposita richiesta alla sede Inail competente per territorio mediante la modulistica disponibile nel sito www.inail.it.

[...]La domanda di abilitazione può essere presentata alternativamente:

- presso le sedi territoriali Inail allegando al modulo di richiesta compilato e firmato copia fronteretro del documento d'identità in corso di validità.
- in via telematica

[...] Per il periodo di avvio, e comunque **non oltre il 30 aprile 2016**, i medici e le strutture che non risultino ancora profilate nel sistema Inail, potranno inviare i certificati medici via PEC alla Sede Inail competente alla trattazione del caso (indirizzi PEC reperibili nel portale INAIL)



L'infortunio sul lavoro

Lettera Direzione centrale Rapporto assicurativo INAIL 2 maggio 2016

Resta consentito, oltre il limite temporale precedentemente fissato del 30 aprile 2016, l'invio del certificato all'indirizzo PEC della sede INAIL di competenza, a causa delle segnalazioni di criticità e delle plurime richieste di proroga della fase transitoria

Il termine precedentemente indicato è stato differito a data ancora da stabilire.

L'infornunio sul lavoro

Certificazione introduttiva

INAIL

Entero Nazionale per Assicurazioni
contro gli Infortuni sul Lavoro

Mod. 1 SS

CERTIFICAZIONE MEDICA DI INFORTUNIO LAVORATIVO

PRIMO CONTINUATIVO DEFINITIVO RIAMMISSIONE IN TEMPORANEA

Cognome										Nome										Stato M.P.	
Nato a (Comune)										Prov.		GG		MM		AAAA		Nazionalità			
												/		/							
Domiciliato in (Comune)										Prov.		CAP									
Indirizzo (via, piazza, e.c.)																N. civico					
																/					
Codice ISTAT				Codice AGL				Codice Fiscale													
Telefono					Cellulare					<input type="checkbox"/> Assenza Recapiti Telefonici											
		GG		MM		AAAA		In (Comune o Stato Estero)													
		/		/																	

L'indicazione del numero di telefono potrà consentire una più tempestiva ed efficace erogazione delle prestazioni da parte dell'INAIL a favore del lavoratore.

RISERVATO ALL'ASSICURATO

Datore di lavoro attuale

Cognome e nome o ragione sociale											
Indirizzo (via, piazza, e.c.)										N. civico	
										/	
Comune											



L'infortunio sul lavoro

Certificazione introduttiva

- *Primo certificato*: certificato che accompagna la denuncia negli infortuni
- *Certificato continuativo*: utile per il prolungamento del periodo di inabilità temporanea assoluta
- *Certificato definitivo*: attestazione del termine del periodo di inabilità temporanea assoluta
- *Certificato di riammissione in temporanea*: certifica la ricaduta.



L'infortunio sul lavoro

Certificazione introduttiva

Ricaduta:

riacutizzazione sintomatologica di menomazioni non legate ad una nuova causa violenta e quindi ad un nuovo agente etiologico [...] è necessario che permangano nell'individuo quelle condizioni (anatomopatologiche, batteriche, tossiche, ecc.) idonee a determinare una riacutizzazione, come sopra detto, dello stato inabilitante del soggetto e che si verifichi, quindi, la riaccensione di un processo patologico in via di guarigione o apparentemente guarito [...]»
«ripresa di sintomi patologici dopo un periodo di remittenza».

Permette riconoscimento di ulteriore inabilità temporanea assoluta ma occorre l'evidenza di elementi aggiuntivi rispetto allo stato descritto al termine della precedente ITA

Il *certificato di ricaduta* può essere redatto:

per l'infortunio, entro 10 anni dal suo verificarsi;

per la malattia professionale, entro 15 anni dalla sua manifestazione primaria. .

L'infortunio sul lavoro

Certificazione introduttiva



Settore Lavorativo Agricoltura Industria Artigianato Pubblica Amministrazione Servizi o Terziario Altro

Attività lavorativa attuale (mansione)

Attività lavorative precedentemente svolte

Descrizione delle cause e circostanze dell'infortunio

L'assicurato dichiara di aver abbandonato il lavoro il GG MM AAAA alle ore ,

Data GG MM AAAA L'assicurato.....

DIAGNOSI

PROGNOSI: inabilità temporanea assoluta al lavoro

dal giorno GG MM AAAA fino a tutto il GG MM AAAA

Se la durata dell'assenza dal lavoro è superiore ai 60 giorni consecutivi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione specifica, è necessaria la visita da parte del medico competente prima della ripresa lavoro. (Art. 41 c. 2 lett. e-ter D.Lgs. 81/2008 e s.m.l.)

Luogo _____ Data di rilascio GG MM AAAA

Timbro e Firma del Medico.....



L'infortunio sul lavoro Certificazione introduttiva


Il certificato di infortunio sul lavoro deve essere redatto allorché il medico riscontri uno stato di:

INABILITÀ TEMPORANEA ASSOLUTA
conseguente a verosimile infortunio sul lavoro

Riflesso disfunzionale

Tutela della sola **inabilità temporanea assoluta**

intesa, ai sensi dell'art. 68 del DPR 30 giugno 1965, n. 1124, quale condizione che
**«impedisca totalmente e di fatto all'infortunato
di attendere al lavoro»**



L'infornio sul lavoro Certificazione introduttiva

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

DENOMINAZIONE Certificazione Medica di Infortunio Lavorativo

NUMERO
(identifica il modulo) Mod. 1 SS

DESCRIZIONE Certificato medico (ne in temporanea) all'INAIL e al datore. I lavoratori agricoli a lavoro, sono tenuti all'INAIL corredato d Il certificato è comp

La pag. 1 è predis
- Copia A per l'assic
- Copia B per l'INAI
- Copia C per il dat

Essa contiene:
• dati anagrafici del lavoro, cause e circostanze dell'evento sottoscritti dall'assicurato;
• diagnosi, prognosi sottoscritte dal medico certificatore.

La pag. 2 è predisposta in due copie:
- Copia A per l'assicurato;
- Copia B per l'INAIL;

Essa contiene:
• dati sensibili riferiti allo stato di salute del soggetto per i quali si applicano le disposizioni legislative in tema di "privacy".

A COSA SERVE

a certificare lo stato di inabilità temporanea assoluta al lavoro dell'assicurato derivato da un infortunio lavorativo.

QUANDO SI USA?

quando un medico rileva uno stato di inabilità temporanea al lavoro, o la cessazione dello stesso, derivato da lesioni riportate a seguito di un evento che presenta le caratteristiche di un infortunio lavorativo.

NOTE

Il modulo è stato predisposto in versione tipografica ed informatica.



L'infornunio sul lavoro

Certificazione introduttiva

La *sede competente a trattare un caso* è quella nel cui territorio l'infornunato ha stabilito il suo domicilio, nel caso in cui l'infornunato dovesse risultare domiciliato all'estero, la denuncia viene ad essere inoltrata alla sede Inail che gestisce il rapporto assicurativo con il datore di lavoro oppure a quella territorialmente competente.



INAIL

La malattia professionale

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1965, n. 1124

Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

3. L'assicurazione è altresì obbligatoria per le malattie professionali indicate nella tabella allegato n. 4, le quali siano contratte nell'esercizio e a causa delle lavorazioni specificate nella tabella stessa ed in quanto tali lavorazioni rientrano fra quelle previste nell'art. 1. La tabella predetta può essere modificata o integrata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la sanità, sentite le organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative ⁽¹²⁾.

Per le malattie professionali, in quanto nel presente titolo non siano stabilite disposizioni speciali, si applicano quelle concernenti gli infortuni.



INAIL

La malattia professionale

Malattia professionale

Patologia la cui causa agisce lentamente e progressivamente sull'organismo (causa diluita e non causa violenta e concentrata nel tempo).

La causa deve essere diretta ed efficiente, cioè in grado di produrre l'infermità in modo esclusivo o prevalente

“contratta nell'esercizio e a causa delle lavorazioni rischiose”.

Il concorso di cause extraprofessionali non impedisce il riconoscimento allorché non vi sia interruzione del nesso causale.

Per le malattie professionali deve esistere un rapporto causale, o concausale, diretto tra il rischio professionale e la malattia.



INAIL

La malattia professionale

Corte Costituzionale, sentenza 179/1988 - Introduzione del cosiddetto “sistema misto”

A fianco del sistema tabellare (dotato di “presunzione legale d’origine”), possono essere riconosciute (con onere probatorio invertito) malattie non tabellate.

Sono tabellate le malattie professionali indicate nelle tabelle, allorché siano provocate dalla lavorazione indicata nella tabelle e siano denunciate entro il tempo stabilito dalla tabella stessa dal termine della lavorazione.

**NUOVA TABELLA DELLE MALATTIE PROFESSIONALI NELL’INDUSTRIA DI CUI ALL’ART. 3
DEL D.P.R. 1124/1965 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI
(ALL. N. 4 al D.P.R. 1124/1965)**

MALATTIE (ICD-10)	LAVORAZIONI	Periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione della lavorazione
1) MALATTIE CAUSATE DA ANTIMONIO, LEGHE E COMPOSTI:		
a) ANEMIA EMOLITICA (D59.8)	Lavorazioni che espongono a stibina.	1 anno
b) PNEUMOCONIOSI NON SCLEROGENA (J63.8)		10 anni
c) DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO (L24)		6 mesi
d) ALTRE MALATTIE CAUSATE DALLA ESPOSIZIONE PROFESSIONALE AD ANTIMONIO, LEGHE E COMPOSTI (ICD10 DA SPECIFICARE)	Lavorazioni che espongono all'azione dell'antimonio, leghe e composti.	3 anni



INAIL

La malattia professionale

La denuncia delle malattie professionali, ai sensi dell'articolo 53 del T.U., deve essere trasmessa dal datore di lavoro all'Istituto assicuratore, corredata da certificato medico, **entro i cinque giorni successivi** a quello nel quale il prestatore d'opera ha fatto denuncia al datore di lavoro della manifestazione della malattia.

Il certificato medico deve contenere, oltre l'indicazione del domicilio dell'ammalato e del luogo dove questi si trova ricoverato, una relazione particolareggiata della sintomatologia accusata dall'ammalato stesso e di quella rilevata dal medico certificatore. I medici certificatori hanno l'obbligo di fornire all'Istituto assicuratore tutte le notizie che esso reputi necessarie.

Per redigere un certificato:

Accesso al servizio on line attraverso il sito www.inail.it

In base alle credenziali di accesso inserite, il sistema riconosce se si tratta di medico di base/medico esterno, oppure di struttura ospedaliera o medico ospedaliero.



INAIL

La malattia professionale

INAIL
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Mod. 5 SS bis

CERTIFICAZIONE MEDICA DI MALATTIA PROFESSIONALE

PRIMO

CONTINUATIVO

DEFINITIVO

RIAMMISSIONE IN TEMPORANEA

ASSICURATO

Cognome	Nome	Sesso			
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="radio"/> M	<input type="radio"/> F		
Nato a (Comune)	Prov.	GG	MM	AAAA	Nazionalità
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Domiciliato a (Comune)	Prov.	Cap	Telefono		
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
Indirizzo (via, piazza, ecc.)					N. civico
<input type="text"/>					<input type="text"/>
Codice Istat Comune domicilio	Cod. Asl domicilio	Cod. Asl residenza (NOTA 1 vd pag. 9)	Codice fiscale	Attualmente in attività lavorativa	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	

MALATTIA E ATTIVITÀ AD ESSA CORRELATA da compilare sulla base delle dichiarazioni dell'assicurato indicate nella specifica sezione

Malattia

Agente/Lavorazione/Esposizione correlabile presumibilmente alla malattia

La malattia è presente nell'elenco di cui al decreto ministeriale 11.12.2009 e s.m.i.?

SI NO se SI in quale lista? Lista I Lista II Lista III

Codice identificativo d.m. 11.12.2009 e s.m.i.

Data prima diagnosi GG / MM / AAAA

Eventuale data abbandono lavoro (NOTA 2 vd pag. 9) GG / MM / AAAA

Data morte conseguente alla eventuale malattia professionale GG / MM / AAAA

La malattia produce inabilità temporanea al lavoro? SI NO dal GG / MM / AAAA fino a tutto il GG / MM / AAAA

Se la durata dell'assenza dal lavoro è superiore ai 60 gg continuativi è prevista, da parte del medico competente, ai sensi art. 41 c. 2 lett. e-ter d.lgs. 81/2008 e s.m.i., una visita al fine di verificare l'idoneità alla mansione specifica.

INAIL

La malattia professionale

DATORE DI LAVORO PER IL QUALE L'ASSICURATO SVOLGE/SVOLGEVA L'ATTIVITÀ CHE HA PRESUMIBILMENTE CAUSATO LA MALATTIA

Datore di lavoro

Comune (abituale luogo di lavoro)

Prov. Cap

Settore lavorativo Agricoltura, silvicoltura, e pesca Industria Artigianato Servizi Pubblica Amministrazione

Sub-settore (NOTA 3 vd pag. 9)

Attività lavorativa/mansione ecc. correlabile alla malattia

dal GG / MM / AAAA fino a tutto il GG / MM / AAAA

Dipendente Autonomo Altro (specificare)

Attività svolta per conto del datore di lavoro presso altra azienda? SI NO Se SI quale azienda?

Comune

Prov.

Cap

MEDICO CERTIFICATORE

Cognome

Nome

Codice fiscale del medico

In qualità di: (NOTA 4 vd pag. 9)

Codice Inail del medico o del presidio sanitario

Presidio sanitario

Comune

Prov.

Cap

Telefono fisso o cellulare

Il presente certificato tiene luogo della copia per l'Inail della denuncia ex art. 139 del d.p.r. 1124/1965, di cui all'art. 10 del d.lgs. 38/2000 ai fini dell'alimentazione del Registro nazionale delle malattie causate dal lavoro ovvero ad esso correlate (NOTA 5 vd pag. 9)

Luogo e data di rilascio

Timbro e firma del medico



INAIL

La malattia professionale



Mod. 5 SS bis

ASSICURATO

Cognome

Nome

Anamnesi patologica remota

Postumi di altre lesioni o malattie pregresse congenite o acquisite dichiarati o constatati (con particolare riferimento alla patologia in esame)

SI

NO

Se SI quali?

Invalido civile

Invalido Inps

Altro (specificare)

Anamnesi patologica prossima

Esame obiettivo con particolare riferimento alla malattia in esame



INAIL

La malattia professionale

Accertamenti specialistici

Terapia

Si presume invalidità permanente SI NO Prognosi riservata

Ricovero ospedaliero presso _____

Caso mortale Disposta autopsia

Osservazioni del medico

Luogo e data di rilascio _____

Timbro e firma del medico _____



INAIL

La malattia professionale

Mod. 5 SS bis

RISERVATO ALL'ASSICURATO

Cognome Nome

Datore di lavoro attuale/ultimo dal GG / MM / AAAA al GG / MM / AAAA

Cognome e nome o ragione sociale azienda e nome nave (in caso di lavoratore marittimo)

Indirizzo datore di lavoro (via, piazza, ecc.) N. civico /

Comune Prov. Cap

Indirizzo del luogo di lavoro abituale (via, piazza, ecc.) N. civico /

Comune Prov. Cap

Assicurato: Dipendente Autonomo Altro (specificare) _____

Settore lavorativo Agricoltura, silvicoltura, e pesca Industria Artigianato Servizi Pubblica Amministrazione

Sub-settore (NOTA 3 vd pag. 9) Artigianato, Servizi, Pubblica Amministrazione

Descrizione attività lavorativa attuale/ultima (mansione) dal GG / MM / AAAA al GG / MM / AAAA

Rischio: agente/lavorazione/esposizione _____

Datori di lavoro precedenti con descrizione sintetica delle attività lavorative/mansioni svolte (in caso di lavoratore marittimo la sezione può essere sostituita dall'estratto matricolare)

N.	Da (MM/AAAA)	A (MM/AAAA)	Datore di lavoro	Comune	Settore lavorativo e sub-settore (NOTA 3)	Rischio/esposizione/agente/lavorazione	Attività lavorativa svolta/mansione
1							

Il sottoscritto conferma i suddetti dati, che fornisce ai fini dell'accesso alle prestazioni connesse al riconoscimento di malattia professionale

Luogo e data di rilascio _____ Firma dell'assicurato _____

Tutela dei dati - il richiedente dichiara di essere stato informato sulle modalità e finalità del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 196/2003.
Ulteriori info: www.inail.it > [privacy](#)



INAIL

La malattia professionale

Mod. 5 SS bis

NOTE

NOTA 1 - CODICE ASL: Indicare il codice della Asl di residenza solo se la residenza è diversa dal domicilio

NOTA 2 - EVENTUALE DATA ABBANDONO LAVORO: in caso di lavoratori marittimi inserire la data dell'ultimo sbarco

NOTA 3 - SUB-SETTORE LAVORATIVO: indicare per esteso il sub-settore relativo alla categoria di appartenenza

Categoria Agricoltura, silvicoltura e pesca:

- 1) Coltivazioni agricole non permanenti (cereali, ortaggi, fiori, ecc.)
- 2) Coltivazioni agricole permanenti (frutticoltura, ecc.)
- 3) Allevamento
- 4) Silvicoltura
- 5) Pesca e Acquacoltura
- 6) Servizi all'agricoltura (potatura, noleggio di macchinari con operatore, gestione di impianti di irrigazione, ecc.)

Categoria Industria:

- 7) Estrazione da cave e miniere (sabbia, marmo, petrolio, ecc.)
- 8) Alimentare e del tabacco
- 9) Tessile e confezione di articoli di abbigliamento
- 10) Concerie e fabbricazione articoli in pelle e simili
- 11) Prime lavorazioni del legno (segagione, squadratura, ecc.)
- 12) Cartiere e attività cartotecniche
- 13) Attività poligrafiche e riproduzione di supporti registrati
- 14) Raffinerie e stabilimenti petrolchimici
- 15) Chimica e farmaceutica
- 16) Gomma e plastica

- 17) Ceram
lavorazion
- 18) Metall
macchine
- 19) Strum
- 20) Energi
- 21) Gestio
- 22) Costru
manutenzi
- 23) Altre :
giocattoli,

- Categoria**
- 24) Alimer
 - 25) Tessili
 - 26) Conce
 - 27) Prime
ecc.)

- 28) Cartie
- 29) Attivit
- 30) Chimik
- 31) Gomir
- 32) Ceram
lavorazion
- 33) Metall
macchine

- 34) Strumenti elettrici, elettronici e ottici
- 35) Costruzioni (edilizia, infrastrutture, installazione e manutenzione di impianti elettrici, idraulici e termici)
- 36) Altre attività manifatturiere (mobili, lavori di gioielleria, giocattoli, strumenti musicali, ecc.)

Categoria Servizi:

- 37) Commercio all'ingrosso e al dettaglio (compresi i veicoli e la loro riparazione)
- 38) Trasporto marittimo e in acque interne di passeggeri
- 39) Trasporto marittimo e in acque interne di merci
- 40) Trasporto terrestre di passeggeri
- 41) Trasporto terrestre di merci
- 42) Trasporto aereo di passeggeri
- 43) Trasporto aereo di merci
- 44) Magazzinaggio e supporto al trasporto
- 45) Servizi postali e attività di corriere
- 46) Alloggi e ristorazioni
- 47) Editoria. Produzione cinematografica e televisiva. Studi di registrazione e riproduzione
- 48) Telecomunicazioni fisse, mobili e satellitari
- 49) Produzione di software e consulenza informatica
- 50) Attività finanziarie, assicurative e mobiliari

NOTA 4 - TIPOLOGIA DEL MEDICO: Indicare la tipologia del medico

- | | |
|---|---|
| 1) Medico di famiglia | 8) Medico Enti Previdenziali: Inps |
| 2) Medico Competente | 9) Medico Militare |
| 3) Medico Ospedaliero | 10) Medico Ministero dell'Interno (es. Polizia, ecc.) |
| 4) Medico Specialista Ambulatoriale Asl/Azienda Ospedaliera | 11) Medico del Patronato |
| 5) Medico Dipartimento Prevenzione Asl | 12) Libero Professionista |
| 6) Medico Istituto Universitario | 13) Altro |
| 7) Medico Enti Previdenziali: Inail | |

NOTA 5 - REGISTRO NAZIONALE DELLE MALATTIE

Le informazioni contenute nel certificato alimentano il Registro nazionale delle malattie causate dal lavoro ovvero ad esso correlate di cui all'art.10 d.lgs. 38/2000. Rimane a carico del medico l'obbligo di invio della denuncia/segnalazione ai sensi dell'art.139 del t.u. (d.p.r. 1124/1965) alle Direzioni territoriali del lavoro / Aziende sanitarie locali.



La Denuncia/segnalazione di malattia ai sensi degli art. 139 DPR 1124/1965 e dell'art. 10 del D. Lgs. 38/2000 e del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 10/06/2014 va indirizzata contemporaneamente a:

- Direzione Territoriale del Lavoro
- ASL
- Registro Nazionale delle malattie causate dal lavoro o ad esso correlate c/o Sede Inail

Dal 22 marzo 2016, con la trasmissione per via telematica del certificato di malattia professionale, si intende assolto, per le tecnopatie indicate nell'elenco di cui all'articolo 139 del citato D.P.R. 1124/1965, l'obbligo di trasmissione della denuncia di cui al medesimo articolo 139 ai fini dell'alimentazione del Registro Nazionale delle malattie causate dal lavoro ovvero ad esso correlate, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo n. 38 del 2000.

Nulla è innovato relativamente all'obbligo del medico di trasmissione della denuncia/segnalazione alle AA.SS.LL. e alle DD.TT.LL., quali soggetti espressamente previsti, ai sensi del comma 5 dell'art. 10 D. Lgs. n. 38/2000.



INAIL

La malattia professionale

L'obbligo certificativo di denuncia/segnalazione delle malattie correlabili al lavoro

Art. 139 del T.U. 1124/1965 - Finalità epidemiologiche e prevenzionali.

È obbligatoria, *“per ogni medico che ne riconosca l'esistenza”*, la denuncia delle malattie elencate in un apposito Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, elaborato di concerto con quello della Sanità, sentite le organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative, come previsto dall'art. 10, 3° comma del D.Lgs. 38/2000.

L'art. 10 del D.Lgs. 38/2000, al comma 1, ha inoltre previsto la costituzione di una *“Commissione scientifica per l'elaborazione e la revisione periodica dell'elenco delle malattie di cui all'art. 139”*.

L'elenco, ai sensi del comma 4, *“conterrà anche liste di malattie di probabile e di possibile origine lavorativa, da tenere sotto osservazione ai fini della revisione delle tabelle delle malattie professionali di cui agli artt. 3 e 211 del Testo Unico”*.

Decreto Ministeriale il 18 aprile del 1973

Decreto 27 aprile 2004 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Decreto 14 gennaio 2008 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

DM 11 dicembre 2009



INAIL

La malattia professionale

- **Lista I - Malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità** che costituiscono la base per la revisione delle **tabelle** ex artt. 3 e 211 del T.U.
- **Lista II - Malattie la cui origine lavorativa è di limitata probabilità** per le quali non sussistono ancora conoscenze sufficientemente approfondite perché siano incluse nel primo gruppo
- **Lista III - Malattie la cui origine lavorativa si può ritenere possibile e** per le quali non è definibile il grado di probabilità per le sporadiche ed ancora non precisabili evidenze scientifiche.




INAIL

La malattia professionale

LISTA I - MALATTIE LA CUI ORIGINE LAVORATIVA E' DI ELEVATA PROBABILITA'

GRUPPO 1 MALATTIE DA AGENTI CHIMICI ESCLUSI I TUMORI IN QUANTO RIPORTATI NEL GRUPPO 6			
AGENTI		MALATTIE	CODICE (#) IDENTIFICATIVO
<i>METALLI, loro leghe, amalgame, composti inorganici e organici</i>			
01	ANTIMONIO leghe e composti	PNEUMOCONIOSI NON SCLEROGENA	I.1.01. J63.8
		ANEMIA EMOLITICA (idruro di antimonio o stibina)	I.1.01. D59.8
		TRACHEOBRONCHITE	I.1.01. J42
		DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO	I.1.01. L24
02	ARSENICO leghe e composti	CONGIUNTIVITE	I.1.02. H10.4
		RINITE	I.1.02. J31.0
		PERFORAZIONE SETTO NASALE	I.1.02. J34.8
		EPATOPATIA CRONICA	I.1.02. K71
		CHERATOSI PALMARE E PLANTARE	I.1.02. L85.1
		POLINEUROPATIA PERIFERICA	I.1.02. G62.2
03	BERILLIO leghe e composti	TRACHEOBRONCHITE	I.1.03. J42
		GRANULOMATOSI POLMONARE (BERILLIOSI)	I.1.03. J63.2
		DERMATITE ALLERGICA DA CONTATTO	I.1.03. L23
		GRANULOMI CUTANEI	I.1.03. L92.3
		ULCERE CUTANEE	I.1.03. L98.4
04	CADMIO leghe e composti	RINITE ATROFICA	I.1.04. J31.0
		ENFISEMA	I.1.04. J68.4
		NEFROPATIA	I.1.04. N14.3
		OSTEOMALACIA	I.1.04. M83
05	CROMO leghe e composti	ULCERE E PERFORAZIONI DEL SETTO NASALE	I.1.05. J34.8
		DERMATITE ULKERATIVA	I.1.05. L98.4



INAIL

La malattia professionale

LISTA II - MALATTIE LA CUI ORIGINE LAVORATIVA E' DI LIMITATA PROBABILITA'

GRUPPO 1 - MALATTIE DA AGENTI CHIMICI ESCLUSI I TUMORI IN QUANTO RIPORTATI NEL GRUPPO 6

	AGENTI E LAVORAZIONI	MALATTIE	CODICE (#) IDENTIFICATIVO
01	ANIDRIDE FTALICA	ALVEOLITI ALLERGICHE ESTRINSECHE	II.1.01. J67
02	ANIDRIDE TRIMELLITICA	ALVEOLITI ALLERGICHE ESTRINSECHE	II.1.02. J67
03	DIISOCIANATI (TDI MDI)	ALVEOLITI ALLERGICHE ESTRINSECHE	II.1.03. J67
04	CLORURO DI POLIVINILE (PVC)	GRANULOMATOSI POLMONARE	II.1.04. J70
05	SILICE LIBERA CRISTALLINA	SCLERODERMIA	II.1.05. M34.9
		ARTRITE REUMATOIDE	II.1.05. M06
		LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO	II.1.05. M32.9



L'infortunio sul lavoro La malattia professionale

Il referto



Il referto, ai sensi dell'art. 365 c.p., è l'atto obbligatorio con cui ogni esercente una professione sanitaria comunica all'autorità giudiziaria quei casi in cui ha prestato la propria assistenza od opera e che possono presentare i caratteri di un delitto perseguibile d'ufficio.

Esso costituisce, ai sensi dell'art. 334 c.p.p., una delle fonti preminenti della c.d. notizia criminis vale a dire quella notizia di reato, di cui agli artt. 330 e 335 c.p.p., che deve essere fornita al pubblico ministero competente per territorio affinché possa venire a conoscenza di tutti i fatti potenzialmente delittuosi.

L'art. 365 del c.p. testualmente recita:

“ Chiunque avendo nell'esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto per il quale si debba procedere d'ufficio omette o ritarda di riferire all'Autorità indicata nell' art 361 è punito con la multa fino a euro 516. Questa disposizione non si applica quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale”.

Sono perseguibili d'ufficio l'omicidio e i delitti di lesione personale. Per tale ultima fattispecie si procede d'ufficio in caso di delitto doloso e nel delitto colposo nel caso di lesione colposa grave e gravissima conseguente a *“violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale* (art. 590 c.p. modificato legge 689 del 1981).



La causa di servizio

La tutela delle infermità derivanti
dall'attività lavorativa
nel pubblico impiego
(fino al 2012) e nelle FFAA

La causa di servizio

Riconoscimento della dipendenza dal servizio di una infermità o di lesioni fisiche contratte a causa del servizio prestato

L'infermità o le lesioni possono essere riconosciute come "causa di servizio" solo laddove sia accertata la derivazione da fatti accaduti in servizio o per cause inerenti al servizio medesimo come, ad esempio, l'ambiente e le condizioni di lavoro

Richiesta formulata dal dipendente all'amministrazione che invia la domanda a Commissione specifica

Valutazione di *an* e *quantum* attribuito a organi e momenti procedurali diversi.

Oggi protezione residuale per il dipendente del pubblico impiego (solo per aggravamenti e interdipendenze per riconoscimenti già avvenuti). Protezione attiva per le FFAA.



Invalidità e inabilità previdenziale

L. 222/1984

Invalità previdenziale – L. 222/1984



INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Roma, 02/07/2012

Circolare n. 91

OGGETTO: Certificato medico introduttivo per istanza di invalidità previdenziale (SS3). Rilascio nuova funzionalità di invio on-line.

Premessa

Con circolare n. 131 del 10.10.2011 sono state illustrate le nuove modalità di presentazione telematica in via esclusiva delle domande di pensione/assegno di invalidità e inabilità a far data dal 1 febbraio 2012.

A completamento della suddetta procedura, e nell'ottica di pervenire ad un'omogenea ed efficace gestione informatica delle domande di invalidità previdenziale, è stato predisposto il modello informatizzato del certificato medico introduttivo (SS3) attestante le patologie invalidanti.

Certificato medico introduttivo on-line per la presentazione della domanda di Invalidità previdenziale

Invalidità previdenziale – L. 222/1984

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Roma, 02/07/2012

Circolare n. 91

OGGETTO: Certificato medico introduttivo per istanza di invalidità previdenziale (SS3). Rilascio nuova funzionalità di invio on-line.

Entro 90 gg dall'emissione del certificato medico, pena la scadenza di validità dello stesso e la conseguente necessità di rinnovare l'apposita certificazione medica, il cittadino potrà procedere, con le modalità telematiche già in uso, alla presentazione della domanda di invalidità previdenziale; in tale domanda dovrà essere riportato il numero del certificato medico telematico indicato sulla ricevuta di trasmissione consegnata dal medico certificatore.

Invalità previdenziale – L. 222/1984

INPS



Mod. SS3 (certificato medico)
COD.AP42



Certificato medico (SS3) - 1/2

- Anamnesi lavorativa pregressa e occupazione attuale *
- Obiettività *
- Diagnosi *

INDIRIZZO E-MAIL

DOC. DI RICONOSCIMENTO* NUMERO*

RILASCIATO DA* IN DATA*

• Anamnesi lavorativa pregressa e occupazione attuale *

• anamnesi remota e prossima (in particolare evidenza ricoveri ospedalieri) *

* Questi campi devono essere compilati obbligatoriamente

Certificato medico (SS3) - 2/2

NOME* COGNOME*

CODICE FISCALE*

• Obiettività *

• Terapia *

• Diagnosi *

Luogo * data *

MEDICO CERTIFICATORE

NOME* COGNOME*

CODICE FISCALE

ISCRIZIONE ALL'ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI N° *



L'INVALIDITÀ PENSIONABILE **PRIMA** DELLA

LEGGE 12 GIUGNO 1984, N. 222 «Revisione della disciplina dell'invalidità pensionabile» Gazzetta Ufficiale 16 giugno 1984, n. 165

Quando il concetto di invalidità pensionabile
nella precedente normativa prevedeva
una sola prestazione
ed un solo grado di invalidità
correlata al concetto di **GUADAGNO**



LA CAPACITÀ DI **GUADAGNO**

Dal 1919 al 1984 - Concezione fondata sulla “riduzione della capacità di guadagno” e sull’apprezzamento delle concrete possibilità di esercitare la capacità residua (prima nello specifico mestiere e poi in attività confacenti alle attitudini) nel contesto socio-economico e geografico di appartenenza.

☐ SPECIFICA (1919-1935)

Art. 7 D.Lgs. 21 aprile 1919 « si considera **inabile** al lavoro l’assicurato la cui **capacità di guadagno è ridotta a meno di 1/3** del guadagno abituale delle persone che esercitano lo stesso mestiere nella stessa località»

☐ ATTITUDINALE (1935 -1984) Art. 61 R.D.L. 4 ottobre

1935, n. 1827 «si considera **invalido** l’assicurato la cui **capacità di guadagno, in occupazioni confacenti alle attitudini, sia ridotta in modo permanente a meno di 1/3** del suo guadagno normale»

Art. 10 R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636 « si considera invalido l’assicurato la cui capacità di guadagno , in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente , per infermità o difetto fisico o mentale, a meno di **1/3 del suo guadagno normale, per gli operai e a meno della metà per gli impiegati**»

Art. 24 L. 3 giugno 1975, n. 160 « si considera invalido l’assicurato la cui capacità di **guadagno , in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente , per infermità o difetto fisico o mentale , a meno di 1/3**»



Dalla capacità di ~~guadagno~~
alla capacità di lavoro
(art. 1, comma 1)

LEGGE 12 GIUGNO 1984, N. 222

«Revisione della disciplina dell'invalidità pensionabile» Gazzetta Ufficiale 16
giugno 1984, n. 165

1. Tre distinti livelli di prestazione in rapporto all'entità della menomazione
 - **Assegno ordinario di invalidità**
 - **Pensione di inabilità**
 - **Assegno mensile per l'assistenza personale e continuativa**



ART. 1 L. 222/84 L'ASSEGNO ORDINARIO D'INVALIDITÀ

Art. 1 comma 1

«Si considera **invalido**, ai fini del conseguimento del diritto ad assegno nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, **sia ridotta** in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale **a meno di un terzo**.»

ART. 1 L'ASSEGNO ORDINARIO D'INVALIDITÀ

Invalidità: riduzione della validità, ossia dell'espressione esteriore dell'efficienza psico-fisica agita negli atti semplici e complessi del lavoro


Capacità: presuppone la validità, l'idoneità e l'abilità, ossia l'acquisizione di un bagaglio di conoscenze/competenze culturali e/o manuali indispensabili per l'espletamento di una tipologia di attività

Attitudine: è la predisposizione, psico-fisica, culturale ed esperienziale verso una gamma di attività non necessariamente affini

Confacente: semanticamente il termine, a secondo del contesto d'uso, può richiamare il requisito della adeguatezza, dell'opportunità, della appropriatezza, della convenienza, o dell'essere conforme a un canone predefinito.

ART. 1 L'ASSEGNO ORDINARIO D'INVALIDITÀ

1. **decorre** dal **1° giorno del mese successivo alla data della domanda** se risultano soddisfatti tutti i requisiti richiesti sia sanitari sia amministrativi e ha una **validità massima di tre anni**.
2. Il beneficiario può chiedere il rinnovo prima della data di scadenza.
3. **Dopo tre riconoscimenti consecutivi***, l'assegno di invalidità è **confermato automaticamente**, salvo le **facoltà di revisione**.
4. L'erogazione dell'assegno è compatibile con lo svolgimento dell'attività lavorativa.
5. Al compimento dell'età pensionabile e in presenza di tutti i requisiti, l'assegno ordinario di invalidità viene trasformato d'ufficio in **pensione di vecchiaia**.



*verifica periodica: per imprevista emendabilità o possibilità di riqualificazione professionale ad altre attività lavorative che, a parità di complesso menomante, riconfigurino, ampliandoli, gli ambiti confacenti attitudinali

ART. 1 L'ASSEGNO ORDINARIO D'INVALIDITÀ

... in occupazioni confacenti alle sue attitudini...

L'anamnesi lavorativa da **inserire nel certificato** deve tener conto di questo importante elemento di personalizzazione basato su «elementi oggettivi» come

- Età
- Scolarità
- grado di specializzazione lavorativa
- esperienze lavorative maturate

Perché **la valutazione** deve essere effettuata nell'ambito delle «occupazioni affini» a quelle già esercitate, non limitata alle sole occupazioni appartenenti alla medesima categoria ma deve estendersi anche a tutte le altre attività che richiedano un analogo impegno psico-fisico e analoghe qualità personali innate o acquisite (culturali ed esperienziali) e, di conseguenza, un apprendistato contenuto per tempo e impegno.

OVVIO CHE l'ambito delle occupazioni confacenti si restringe progressivamente al crescere dell'età e della specializzazione lavorativa ed è stato efficacemente descritto come una piramide alla cui base si collocano i lavoratori giovani e a bassa specializzazione e al cui apice corrispondono i lavoratori anziani e con alta specializzazione lavorativa.



ART. 1 L'ASSEGNO ORDINARIO D'INVALIDITÀ

... capacità di lavoro, sia ridotta **in modo permanente**...

Attenzione: permanente, secondo consolidata Dottrina Medico Legale, non va inteso come sinonimo di immutabile: il requisito della permanenza sussiste anche se solo ipotizzabile, ma non prevedibile con sufficiente certezza, un miglioramento.

E' bene precisare come nella definizione di Legge la **permanenza** sia, opportunamente, **correlata** non alla patologia in sé ma **alla compromissione lavorativa** che ne consegue e dunque all'effettivo oggetto di tutela assicurativa.

Si rende così evidente che **il requisito della permanenza può venir meno nel tempo anche a fronte di menomazioni stabilizzate e consolidate**, ad esempio con la riacquisizione di una capacità di lavoro a seguito di riqualificazione lavorativa.

ART. 1 L'ASSEGNO ORDINARIO D'INVALIDITÀ

Co. 2: “Sussiste diritto ad assegno anche nei casi in cui la riduzione della capacità lavorativa, oltre i limiti stabiliti dal comma precedente, preesista al rapporto assicurativo, purché vi sia stato successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità”

Il lavoratore che abbia intrapreso la sua attività utilizzando una residua capacità di lavoro già inferiore ad $1/3$, **ha diritto all'assegno ordinario purché sia dimostrabile una ulteriore subentrata compromissione, conseguente ad aggravamento della patologia preesistente o alla comparsa di ulteriori patologie.**

La norma non specifica in che misura minima l'aggravamento o le nuove patologie debbano ridurre la capacità di lavoro già inferiore ad $1/3$.

Se ne deve dedurre che è richiesta una **valutazione** più che quantitativa, **qualitativa**: ovvero sia l'ulteriore menomazione deve essere tale da far venir meno l'equilibrio, seppur precario, che consentiva al lavoratore di svolgere adeguatamente, con le energie residue, la propria attività.



ART. 1 L'ASSEGNO ORDINARIO D'INVALIDITÀ

Co. 10. "Al compimento dell'età stabilita per il diritto a pensione di vecchiaia, l'assegno di invalidità si trasforma, in presenza dei requisiti di assicurazione e di contribuzione, in pensione di vecchiaia. A tal fine i periodi di godimento dell'assegno nei quali non sia stata prestata attività lavorativa, si considerano utili ai fini del diritto e non anche della misura della pensione stessa. **L'importo della pensione non potrà, comunque, essere inferiore a quello dell'assegno di invalidità in godimento al compimento dell'età pensionabile.**"

L'assegno di invalidità non ha una misura fissa ma è calcolato, con le regole previste per la pensione di vecchiaia, in base agli anni di effettiva contribuzione e, ove ne ricorrano i presupposti, è integrato alla pensione minima.

L'assegno ordinario di invalidità
è **incompatibile** con l'assegno mensile di invalidità civile

ART. 2 - LA PENSIONE ORDINARIA D'INABILITÀ

Concessa in presenza di assoluta e permanente impossibilità di svolgere **qualsiasi attività lavorativa** a causa di infermità o difetto fisico o mentale, valutati dalla Commissione Medica Legale dell'INPS e di **almeno 260 contributi settimanali** (cinque anni di contribuzione e assicurazione) di cui 156 (tre anni di contribuzione e assicurazione) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda.


È, inoltre, richiesta:

- la **cessazione di qualsiasi tipo di attività lavorativa**;
- la cancellazione dagli elenchi anagrafici degli operai agricoli e dagli elenchi di categoria dei lavoratori autonomi;
- la cancellazione dagli albi professionali;
- la rinuncia ai trattamenti a carico dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e a ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione.



ART. 2 LA PENSIONE ORDINARIA D'INABILITÀ

Co. 1: “Si considera **INABILE**, ai fini del conseguimento del diritto a pensione nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, **l'assicurato** o il titolare di assegno di invalidità con decorrenza successiva alla data di entrata in vigore della presente legge il quale, **a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.**”



La connotazione di «assoluta» relativa all'impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, prevista solo per lo stato di inabilità, va intesa come concetto «qualitativo» e non quantitativo: non è valutabile tramite riferimenti tabellari (ad es. alle Tabelle di invalidità civile) ma deve discendere da un apprezzamento sintetico e qualitativo che, peraltro, **non deve escludere dal diritto quei lavoratori per i quali permanga un mero cascame di validità.**



ART. 2 LA PENSIONE ORDINARIA D'INABILITÀ

Qualsiasi attività lavorativa:

riferita agli innumerevoli lavori possibili e non alle aree confacenti attitudinali. Ovviamente il termine «attività lavorativa» non va inteso in senso strettamente ergonomico e fisico (atto lavorativo) ma in senso occupazionale (mestiere o professione).

Circ. 3 gennaio 1985, risolveva il problema stabilendo che :

Non è accettabile una interpretazione della norma in senso talmente letterale e rigoroso da delimitare il riconoscimento dello stato di inabilità soltanto ai casi rari ed eccezionali nei quali la compromissione delle condizioni biologiche corrisponde con una condizione di totale inettitudine o di mero cascame



ART. 5 L'ASSEGNO MENSILE PER L'ASSISTENZA PERSONALE E CONTINUATIVA AI PENSIONATI PER INABILITÀ

Ai pensionati per inabilità, che si trovano nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua, spetta, con la stessa decorrenza della domanda di cui al comma successivo, un assegno mensile non reversibile nella stessa misura prevista nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

L'assegno di cui sopra:

- a) non è dovuto in caso di ricovero in istituti di cura o di assistenza a carico della pubblica amministrazione;
- a) non è compatibile con l'assegno mensile INAIL a titolo di assistenza personale continuativa
- b) è ridotto, per coloro che fruiscono di analoga prestazione erogata da altre forme di previdenza obbligatoria e di assistenza sociale, in misura corrispondente all'importo della prestazione stessa.



ART. 5 L'ASSEGNO MENSILE PER L'ASSISTENZA PERSONALE E CONTINUATIVA AI PENSIONATI PER INABILITÀ

La **definizione ricalca letteralmente quella già prevista (art. 1 Legge 18/1980)** per l'indennità di accompagnamento in invalidità civile avendo scelto il Legislatore di non optare per una elencazione rigosa e tabellata come quelle previste per l'INAIL e per la pensionistica privilegiata.

Per la definizione si ricorre a quanto precisato dal Ministero della sanità (circ. 500, 6/AG,927/58/1449, 4 dicembre 1981) con riferimento all'indennità di accompagnamento «si trovano nell'incapacità di deambulare gli invalidi che non deambulano neppure con l'ausilio di presidi ortopedici; per atti quotidiani della vita si intendono quelle azioni elementari che espleta quotidianamente un soggetto normale di corrispondente età e che rendono il minorato che non è in grado di compierle bisognevole di assistenza continua».

DIFFERENZA: compatibilità con il lavoro prevista per l'indennità di accompagnamento riconosciuta in ambito di invalidità civile e totalmente esclusa nella previsione delle Legge 222.

RICORDIAMO:

L'assicurato ha diritto all'assegno di invalidità ed alla pensione di inabilità, anche in mancanza dei requisiti di cui all'articolo 4, quando:

- a) l'invalidità o l'inabilità risultino in rapporto causale diretto con finalità di servizio;
- b) dall'evento non derivi il diritto a rendita a carico dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ovvero a trattamenti a carattere continuativo di natura previdenziale o assistenziale a carico dello Stato o di altri enti pubblici.

I superstiti dell'assicurato ed i superstiti dei lavoratori dipendenti indicati nell'articolo 22 della legge 21 luglio 1965, numero 903, e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto alla pensione privilegiata indiretta per inabilità quando:

- a) la morte dell'iscritto risulti in rapporto causale diretto con finalità di servizio;
- b) dalla morte dell'iscritto non derivi ai superstiti il diritto a rendita a carico dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ovvero a trattamenti a carattere continuativo di natura previdenziale o assistenziale a carico dello Stato o di altri enti pubblici.

RICORDIAMO:

- L'assegno ordinario di invalidità (art. 1) , a prescindere dalle visite triennali e anche all'esito definitivo delle stesse,
- la pensione ordinaria di inabilità (art. 2)

← sono suscettibili, in ogni momento, di accertamenti sanitari in merito alla permanenza dello stato invalidante o inabilitante, disposti dall'Istituto o richiesti dal titolare della prestazione.

La revisione ha carattere obbligatorio, con cadenza annuale ove ne ricorrano i presupposti, nei confronti del titolare di assegno ordinario o privilegiato di invalidità **che risulti aver prodotto un reddito da lavoro nell'anno precedente oltre una soglia minima stabilita per legge.**

4. **In caso di rifiuto**, senza giustificato motivo, **l'Istituto sospende, il pagamento** delle rate di assegno o di pensione, per tutto il periodo in cui non si rende possibile procedere agli accertamenti stessi.

Se alla revisione, l'interessato non può ulteriormente essere considerato invalido o inabile, la prestazione è revocata, oppure, qualora si tratti di pensione di inabilità e sia accertato il recupero di parte della validità dell'assicurato entro i limiti di cui al precedente articolo 1, è attribuito l'assegno di invalidità



ANF assegni al nucleo familiare,

prestazioni di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti o pensionati in possesso di determinati requisiti.

- composizione del nucleo familiare,
- reddito familiare complessivo (somma dei redditi prodotti da tutti i componenti del nucleo familiare). .

Circolare numero 68 dell'11 maggio 2018 , l'Inps ha pubblicato la nuova [tabella assegni familiari](#),

indica l'importo complessivo mensile dell'assegno in relazione ai livelli di reddito e al numero dei componenti il nucleo familiare.

in vigore per il periodo 1° luglio 2018 - 30 giugno 2019.

Ripubblicazione del testo della legge 8 agosto 1995, n. 335, recante:
"Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare".

(Disposizioni diverse in materia assistenziale e previdenziale)

3. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare uno o piu' decreti, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, recanti norme volte a riordinare il sistema delle prestazioni previdenziali ed assistenziali di invalidita' e inabilita'. Tali norme dovranno ispirarsi ai seguenti principi e criteri direttivi: a) armonizzazione dei requisiti medico-sanitari e dei relativi criteri di riconoscimento con riferimento alla definizione di persona handicappata introdotta dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104; b) armonizzazione dei procedimenti di erogazione e di revisione delle prestazioni, fermo comunque rimanendo per il settore dell'invalidita' civile, della cecita' civile e del sordomutismo il principio della separazione tra la fase dell'accertamento sanitario e quella della concessione dei benefici economici, come disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698; c) graduazione degli interventi in rapporto alla specificita' delle differenti tutele con riferimento anche alla disciplina delle incompatibilita' e cumulabilita' delle diverse prestazioni assistenziali e previdenziali; d) potenziamento dell'azione di verifica e di controllo sulle diverse forme di tutela previdenziale ed assistenziale anche mediante forme di raccordo tra le diverse competenze delle amministrazioni e degli enti previdenziali quali la costituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di una apposita commissione tecnico-amministrativa con funzioni di coordinamento. Decorsi due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma, il Governo procede ad una verifica dei risultati conseguiti con l'attuazione delle norme delegate anche al fine di valutare l'opportunita' di pervenire alla individuazione di una unica istituzione competente per l'accertamento delle condizioni di invalidita' civile, di lavoro o di servizio.



LEGGE 8 agosto 1995, n. 335

Ripubblicazione del testo della legge 8 agosto 1995, n. 335, recante:
"Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare".

- 
- 
- *Inabilità assoluta e permanente alla mansione*
 - *Inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoro*
 - *Inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa*

! **Assenza di un riconoscimento per stato di invalidità
Dispensazione dal servizio e risoluzione dal rapporto di lavoro**



L'Inabilità assoluta e permanente alla mansione (inabilità specifica).

Trattamento di pensione soltanto se non utilizzabile a mansioni equivalenti a quelle della propria qualifica.

Requisiti sanitari e contributivi per il diritto.

- 1) GML di permanentemente inidoneo allo svolgimento della propria mansione;
- 2) minimo contributivo diverso per i dipendenti dello Stato e per quelli di Enti locali o della Sanità;
- 3) risoluzione del rapporto di lavoro per dispensa dal servizio per inabilità.

Richiesta di visita medica per il riconoscimento della prestazione (dal dipendente o da Ente).

GML della competente Commissione medica di verifica.

Se GML è “inidoneità alla mansione”, Amministrazione verifica possibili mansioni diverse ma equivalenti o di profilo inferiore. Se non ci sono possibilità, si attua dispensa dal servizio per inabilità con successiva richiesta di pensione per inabilità relativa alla mansione



L'Inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoro

Non è prevista riqualificazione perché si ritiene che il quadro causi impossibilità di continuare a svolgere una attività lavorativa continua e remunerativa.

Requisiti sanitari e contributivi per il diritto.

- 1) GML di inidoneità a svolgere in via permanente attività lavorativa;
- 2) minimo contributivo;
- 3) risoluzione del rapporto di lavoro per dispensa dal servizio per inabilità permanente a proficuo lavoro.

Richiesta di visita medica per il riconoscimento della prestazione (dal dipendente o da Ente).

GML della competente Commissione medica di verifica.

Se GML è “inidoneità al proficuo lavoro”, Amministrazione dispensa dal servizio per inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoro il dipendente pubblico che, dispensato, formulerà richiesta di pensione.

La prestazione è calcolata sulla base del servizio posseduto al momento della cessazione.

LEGGE 8 agosto 1995, n. 335



Ripubblicazione del testo della legge 8 agosto 1995, n. 335, recante:
"Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare".

L'Inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa

Requisiti sanitari e contributivi .

Minimo di cinque anni di anzianità contributiva, di cui almeno tre nell'ultimo quinquennio e che risulti inabile in via assoluta allo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa.

Richiesta formulabile unicamente da parte del lavoratore.

Presentazione presso l'amministrazione della domanda e del "certificato medico attestante lo stato di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa" a firma del proprio medico curante.

- 1) Accertamento presso Commissione medica di verifica.
- 2) Se GML di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa, Amministrazione provvede alla risoluzione del rapporto di lavoro e si procederà alla liquidazione del trattamento pensionistico.

Importo della pensione in questione calcolato in base ad anzianità contributiva + maggiorazione

DECRETO 8 maggio 1997, n. 187

Regolamento recante modalita' applicative delle disposizioni contenute all'articolo 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, concernenti l'attribuzione della pensione di inabilita' ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche iscritti a forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria. (GU n.150 del 30-6-1997)

CERTIFICATO MEDICO PER LA CONCESSIONE DELLA PENSIONE DI INABILITA'



Cognome e nome
 nat . . . il domiciliat . . a
 via stato civile figli n.
 documento di riconoscimento n. rilasciato
 il dal occupazione
 attuale data della cessazione
 del lavoro per

Anamnesi remota e prossima: (in particolare evidenza ricoveri ospedalieri) [1]

È titolare di rendita - pensione - indennizzi ecc.

Specificare tipo e percentuale di invalidità

Stato generale: alt. m.
 peso kg.
 cute, annessi e sistema linfoghiandolare (colorito, callosità, dermatosi, ulcerazioni, edemi, neoformazioni, fistole, cicatrici, sfregi, ecc.)

App. cardiovascolare:

Polso: respiro: press. arter:

Vasi:

App. respiratorio:

App. digerente:

Ernie: (sede, riducibilità, uso di cinti).

Organi ipocondriaci:

App. osteoarticolare: (in particolare evidenza le limitazioni funzionali).

Articolazioni:

È provvisto di apparecchio protesico:

Sistema endocrino:

.

Sistema nervoso e psiche:

.

Occhi e vista:

.

Orecchio e udito:

.

App. urogenitale:

.

Altri organi e apparati:

.

Documentazioni sanitarie esibite dal dipendente
(cliniche - accertamenti sanitari, ecc.)

.

.

Eventuali terapie praticate:

Diagnosi:

Per la menomazione complessiva dell'integrità psico-fisica accertata e riportata in diagnosi, sussistono le condizioni per ritenere che il dipendente

SI TROVA NELL'ASSOLUTA E PERMANENTE IMPOSSIBILITA' DI SVOLGERE QUALSIASI ATTIVITA' LAVORATIVA.

Data

Timbro del medico (con indirizzo)
.

Firma del medico
.

[1] Allegare, se possibile, le cartelle cliniche relative ai ricoveri stessi.





Grazie per l'attenzione